

Roma, 24 agosto 2006

**Circolare n. 96/2006**

**Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni – Termini di presentazione delle domande – D.M. 12.7.2006 su G.U. n.166 del 19.7.2006.**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato termini perentori per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle domande di rilascio delle autorizzazioni necessarie per effettuare trasporti nei Paesi extraUE (articolo 11 del decreto in oggetto).

In particolare:

- le autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa devono essere richieste entro il **30 settembre** di ciascun anno;
- le autorizzazioni multilaterali Cemt necessarie per effettuare viaggi in più Stati extraUE devono essere richieste entro il **31 ottobre** di ciascun anno.

Si sottolinea come, contrariamente al passato in cui le richieste tardive potevano comunque essere accolte, d'ora in poi chi presenterà la domanda fuori termine perderà il diritto al rilascio delle autorizzazioni.

Nessuna scadenza è invece prevista per le imprese che richiedono autorizzazioni a titolo precario. Peraltro, com'è noto, le autorizzazioni precarie vengono rilasciate solo e in quanto siano state prima soddisfatte le domande relative alle assegnazioni fisse.

Circa i criteri in base ai quali vengono assegnate le autorizzazioni, il decreto in oggetto, attuativo del decreto n.198/2005, ha sostanzialmente confermato le regole già vigenti. Fermo restando che possono richiedere autorizzazioni internazionali solo le imprese con veicoli superiori a 6 tonnellate (in proprietà, in leasing, a titolo di usufrutto o di vendita con riserva di proprietà), i criteri di rilascio possono essere così sintetizzati.

*Autorizzazioni bilaterali* – Per ottenere il rinnovo dell'assegnazione fissa le imprese devono aver utilizzato in media almeno 2 autorizzazioni al mese nei dodici mesi precedenti alla scadenza di presentazione della domanda (ad es. per la domanda di rinnovo da presentare entro il prossimo mese di settembre occorre considerare il periodo 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006). Le imprese titolari di autorizzazioni precarie che abbiano effettuato almeno due viaggi al mese possono chiedere la conversione dell'assegnazione da precaria a fissa. Le autorizzazioni utilizzate devono essere restituite al Ministero entro il termine massimo del 15 ottobre di ciascun anno. Come nel passato il rilascio delle autorizzazioni è frazionato: dapprima viene consegnato il 50 per cento del contingente; le successive autorizzazioni vengono consegnate a condizione di aver esaurito quelle ottenute precedentemente.

*Autorizzazioni Cemt* – Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni Cemt le imprese devono aver effettuato con ciascuna autorizzazione almeno 1 percorso al mese nell'area dei Paesi Cemt (Paesi dell'ex Jugoslavia, Turchia, Albania, Paesi delle ex repubbliche sovietiche). Come in precedenza l'utilizzo delle autorizzazioni Cemt è rilevato dal Ministero dei Trasporti in base al *libretto di viaggio* allegato alle autorizzazioni stesse; a tal fine le imprese titolari devono restituire le copie dei fogli di viaggio utilizzati entro le prime due settimane del mese successivo a quello di utilizzo.

*Graduatoria Cemt* – Come nel passato, le imprese già titolari di autorizzazioni Cemt possono chiedere ulteriori autorizzazioni Cemt partecipando ad un'apposita graduatoria. Possono partecipare alla graduatoria anche le imprese che abbiano effettuato con autorizzazioni bilaterali almeno 11 viaggi in Paesi dell'area Cemt nel periodo gennaio - novembre. Le autorizzazioni assegnate per graduatoria fanno parte del contingente che residua dopo che sono state assegnate tutte le autorizzazioni spettanti.

tanti per rinnovo. Per partecipare alla graduatoria le imprese devono avere in disponibilità veicoli non inquinanti (categoria Euro 2 e superiori).

Si fa presente che le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono essere redate secondo i nuovi fac-simili forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto in esame.

f.to dr. Piero M. Luzzati

D/n

Allegati due

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.71 e 28/2000

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Allegato 1

G.U. n.166 del 19.7.2006 (fonte Guritel)

**DECRETO 12 luglio 2006**

**Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.**

*IL DIRETTORE GENERALE*

*dell'autotrasporto di persone e cose*

*Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;*

*Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;*

*Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;*

*Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;*

*Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 198, stabilisce che le modalità di applicazione sono emanate con decreto del Dirigente generale preposto alla Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose;*

*Considerato che l'attraversamento dell'Austria avviene ormai nell'ambito del regime della licenza comunitaria e che quindi non è più necessario mantenere una diversificazione di criteri ai fini dell'attribuzione mediante graduatoria tra le autorizzazioni CEMT valide Austria e quelle non valide Austria;*

*Considerato che attualmente il contingente di base delle autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti e bonus crescenti, in relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati;*

*Considerato che è possibile che in sede CEMT venga deciso di ridurre tali coefficienti e bonus, riducendo così il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro;*

*Considerata quindi l'opportunità di dettare regole per applicare tale eventuale riduzione, in occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni;*

*Considerata la necessità di precisare meglio i casi per i quali si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni al trasporto internazionale;*

*Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese;*

Ritenuto quindi necessario sostituire il decreto dirigenziale 27 luglio 2004 recante «disposizioni applicative del decreto 22 novembre 1999, n. 521, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

*Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali*

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio.

4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di cose della Direzione generale autotrasporto di persone e cose e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale.

5. Il rilascio di autorizzazioni internazionali puo' essere delegato a Uffici periferici del Ministero dei trasporti.

6. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.

Art. 2.

*Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili*

1. Le autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e' riservata alle imprese che siano gia' in possesso di un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.

3. E' onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art. 1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre dello stesso anno.

Art. 3.

Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti:

a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 3», in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

b) 0,3 punti per ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda;

d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;

e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;

f) 5 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;

g) 0,3 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE;

h) 0,5 punti per ogni viaggio effettuato dall'impresa, con autorizzazione a carattere precario, nella stessa area;

i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.

2. I punteggi di cui alle lettere c), d), e) del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo.

3. Per i punteggi di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita' svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi.

4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»:

a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito piu' di una autorizzazione bilaterale;

b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo;

c) quando e' effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi».

5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attivita' effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attivita' effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo.

Art. 4.

Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni CEMT saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo «euro 3» o meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni per veicoli «euro 2» (piu' verdi e sicuri).

2. Le autorizzazioni che dovessero risultare ancora disponibili successivamente all'attribuzione di cui al comma 1, verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dall'impresa collocata al primo posto in graduatoria e seguendo lo stesso criterio, con ulteriori giri, fino ad esaurimento delle stesse autorizzazioni.

3. A parita' di punteggio e' preferita l'impresa con maggiore

anzianita' di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

4. La graduatoria e' approvata con decreto del dirigente della Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 5.

##### Esclusione dalla graduatoria

1. Sara' esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilita' veicoli in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare. I veicoli dovranno essere almeno della categoria «piu' verdi e sicuri» (euro 2) o comunque adeguati alla categoria minima prevista per il contingente italiano per l'anno della graduatoria stessa;

b) nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT nel periodo previsto al successivo art. 6;

c) sia stata oggetto di un provvedimento di ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella U.E. o di ritiro dell'autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area nei due anni precedenti l'anno di graduatoria;

d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

#### Art. 6.

##### Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo alle imprese titolari delle autorizzazioni CEMT per l'anno successivo, verra' considerato buon utilizzo un numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a 11, effettuati nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il calcolo sara' rapportato a detto periodo.

2. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT e' rilevato dalla compilazione del libretto di viaggio allegato a ciascuna autorizzazione. A tale scopo le imprese titolari sono obbligate a staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3, le copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine del periodo di validita' nel caso della «autorizzazione di breve durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validita' a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre, ai fini del calcolo dell'attivita' svolta, relativa al mese di novembre, l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attivita' svolta nel mese di novembre.

#### Art. 7.

##### Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse saranno rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si terra' conto del maggior numero di percorsi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di percorso. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni verranno attribuiti 3 punti per ogni percorso multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di punteggio

sara' rinnovata l'autorizzazione che presenti il maggior numero di percorsi multilaterali e, in caso di ulteriore parita', sara' preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si valtera' la maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo.

3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse saranno attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese gia' titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 2.

#### Art. 8.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»

1. Sentita la Consulta generale dell'autotrasporto, la Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2.

2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2.

4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo le autorizzazioni regolarmente utilizzate purché restituite entro il 15 ottobre dell'anno di rilascio; le autorizzazioni utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio.

5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 50% della prima quota rilasciata.

#### Art. 9.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario

1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perché non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 75% nella relazione di traffico richiesta.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta.

4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 50% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non potrà ottenerne di ulteriori.

5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente

richieste con apposite domande.

#### Art. 10.

##### Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema Informativo del Ministero dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni

2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2, Euro 3, Euro 4 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare.

3. La quantita' delle autorizzazioni rilasciabili sara' condizionata dall'entita' del parco veicolare in disponibilita', con particolare riferimento al veicolo motore, e dall'ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico.

4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti per il loro rilascio.

#### Art. 11.

##### Presentazione delle domande

1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2. Le domande di rinnovo nonche' quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - ex APC3 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. Nel caso di presentazione tramite servizio postale, fara' fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

4. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, all'indirizzo di cui al comma 3.

5. Nel caso di domande di rinnovo o conversione in assegnazione fissa e' possibile ottenere piu' di 100 autorizzazioni con le singole domande, corrispondendo per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione, l'importo dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.

6. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.

#### Art. 12.

##### Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, e' consentito, in favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'Albo. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6, 8 e 11, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente al residuo periodo di validita' delle stesse.

2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte nel corso dell'anno, verra' trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere disposto nei

*casi:*

*a) di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;*

*b) di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;*

*c) di societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali;*

*d) di cessionario di un'azienda di trasporto, gia' titolare di autorizzazioni internazionali;*

*e) di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a piu' soggetti purché, nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali;*

*f) di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo;*

*g) di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti.*

*4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso.*

*5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario.*

#### *Art. 13.*

##### *Abrogazioni*

*1. E' abrogato il decreto dirigenziale 27 luglio 2004, come modificato dal decreto dirigenziale 22 luglio 2005.*

#### *Art. 14.*

##### *Entrata in vigore*

*1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Roma, 12 luglio 2006*

*Il direttore generale: Ricozzi*

*Seguono fac-simili delle domande elaborati da Confetra sulla base degli schemi ministeriali*

## DOMANDA DI GRADUATORIA CEMT

Numero di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Numero licenza comunitaria: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale impresa: \_\_\_\_\_

Al Ministero dei trasporti  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione Generale APC - ex APC3  
Via Caraci 36 - 00157 ROMA

**Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ - Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi per l'anno \_\_\_\_\_ e, a tal fine,

### DICHIARA

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli autotrasportatori in conto terzi al n. \_\_\_\_\_ e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha in disponibilità n. \_\_\_\_\_ veicoli di tipo "Euro2" (NOx massimo: 7) e/o n. \_\_\_\_\_ veicoli "Euro3" (NOx massimo: 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro", o meno inquinanti, con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT \_\_\_\_\_ (oppure che non è titolare di autorizzazioni CEMT);
- che è titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che è iscritta al Registro TIR al numero \_\_\_\_\_;
- che ha effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che ha effettuato nell'anno **in corso viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che ha effettuato nell'anno **in corso viaggi "multilaterali"** ai sensi dell'art.3 comma 4, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa  
che allega fotocopia del documento d'identità

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione \_\_\_\_\_, che accetta.

Firma leggibile per accettazione  
\_\_\_\_\_

Firma leggibile del legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

*N.B: Allegare alla domanda i seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri: c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda; c/c 9001 per euro € 5,16;*

## DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE CEMT

Numero di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Numero licenza comunitaria: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale impresa: \_\_\_\_\_  
Autorizzazione CEMT n. \_\_\_\_\_

Al Ministero dei trasporti  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione Generale APC – ex APC3  
Via Caraci 36 - 00157 ROMA

**Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ – Domanda di rinnovo dell'autorizzazione CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi, N. \_\_\_\_\_.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE

- il rinnovo della autorizzazione CEMT n..... .. per l'anno \_\_\_\_\_ e, a tal fine

### DICHIARA

- che l'impresa é iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al numero \_\_\_\_\_ e ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha effettuato, sino ad oggi, n \_\_\_\_\_ **percorsi** con la suddetta autorizzazione;
- che ha in disponibilità n. \_\_\_\_\_ veicoli del tipo "Euro2" (NOx massimo 7), e/o \_\_\_\_\_ veicoli "Euro3" (NOx massimo 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- di essere consapevole che, nell'ipotesi di cui all'art.7 del DD 12.7.2006, le autorizzazioni verranno rinnovate solo fino a concorrenza del numero di autorizzazioni assegnate all'Italia a titolo di contingente annuale.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento d'identità

*Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione \_\_\_\_\_, che accetta.*

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

*N.B.: allegare le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri:  
c/c 9001 per euro 5,16 per ciascuna autorizzazione annuale;  
c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda*

## DOMANDA RINNOVO ASSEGNAZIONE FISSA BILATERALE

Numero di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Numero licenza comunitaria: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale impresa: \_\_\_\_\_  
Relazione di traffico: \_\_\_\_\_

Al Ministero dei trasporti  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione generale APC - ex APC3  
Via Caraci 36 - 00157 ROMA

**Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ - Domanda di rinnovo di assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/ \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE

il rinnovo dell'assegnazione fissa \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e a tal fine

### DICHIARA

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli autotrasportatori e possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha effettuato con la suddetta assegnazione n. \_\_\_\_\_ viaggi nell'anno in corso;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

1. Veicoli tradizionali \_\_\_\_\_
2. veicoli Euro 1 \_\_\_\_\_
3. veicoli Euro 2 \_\_\_\_\_
4. veicoli Euro 3 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Luogo e data \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_

Firma leggibile del legale rappresentante

che allega fotocopia del documento di identità

*Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha incaricato per la trattazione della presente istanza l'agenzia/associazione \_\_\_\_\_, che accetta.*

Firma leggibile per accettazione \_\_\_\_\_

Firma leggibile del legale rappresentante \_\_\_\_\_

*N.B.: allegare le seguenti due attestazioni di c/c postale intestate al Dipartimento dei trasporti terrestri:  
c/c 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi di assegnazione o frazione;  
c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda*

## DOMANDA DI CONVERSIONE IN ASSEGNAZIONE FISSA BILATERALE

Numero di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Numero licenza comunitaria: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale impresa: \_\_\_\_\_  
Relazione di traffico: \_\_\_\_\_

Al Ministero dei trasporti  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione generale APC - ex APC3  
Via Caraci 36 - 00157 ROMA

**Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ - Domanda di conversione in assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/\_\_\_\_\_.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/\_\_\_\_\_, per l'anno \_\_\_\_\_ ed a tal fine

### DICHIARA

- che l'impresa possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- che ha effettuato n...\_\_\_\_\_ viaggi a titolo precario a decorrere dal 1 ottobre dello scorso anno;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

1. veicoli tradizionali \_\_\_\_\_
2. veicoli Euro 1 \_\_\_\_\_
3. veicoli Euro 2 \_\_\_\_\_
4. veicoli Euro 3 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa  
che allega fotocopia del documento di identità

*Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha incaricato per la trattazione della presente istanza \_\_\_\_\_, l'agenzia/associazione che accetta.*

Firma leggibile per accettazione  
tante

Firma leggibile del legale rappresentante

*N.B.: allegare le seguenti due attestazioni di c/c postale intestate al Dipartimento dei trasporti terrestri:  
c/c 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi o frazione chiesti in conversione;  
c/c 4028 per euro 14,62 per assolvere al bollo sulla domanda*

## DOMANDA PER OTTENERE AUTORIZZAZIONI A TITOLO PRECARIO

Numero di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Numero licenza comunitaria: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale impresa: \_\_\_\_\_  
Relazione di traffico: \_\_\_\_\_

Al Ministero dei trasporti  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione generale APC - ex APC3  
Via Caraci 36 - 00157 ROMA

**Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico Italia/\_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE

il rilascio di n. \_\_\_\_\_ autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/\_\_\_\_\_ e a tal fine

### DICHIARA

- che l'impresa è iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed è in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

1. veicoli tradizionali \_\_\_\_\_
2. veicoli Euro 1 \_\_\_\_\_
3. veicoli Euro 2 \_\_\_\_\_
4. veicoli Euro 3 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa  
che allega fotocopia del documento di identità

*Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione \_\_\_\_\_, che accetta.*

Firma leggibile per accettazione

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*N.B. allegare le attestazioni dei versamenti: c/c 9001 per Euro 5,16 e c/c 4028 per Euro 14,62 per il bollo sulla domanda.*

G.U. n. 222 del 23 settembre 2005

**DECRETO 2 agosto 2005, n. 198**

**Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Ritenuta l'opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, in seguito all'allargamento dell'Unione europea ad altri dieci paesi, intervenuto il 1° maggio 2004;

Considerato che, nonostante la previsione del regolamento (CE) n. 2327/2003 del 22 dicembre 2003, i punti previsti per l'attraversamento dell'Austria con veicoli pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi membri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, che ha reso il suo parere nella riunione del 27 luglio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 400/2005 nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 13229 del 14 luglio 2005);

A d o t t a  
il seguente regolamento:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti

parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrebbe intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all'articolo 8, in ordine al requisito della titolarità della licenza stessa.

5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

#### Art. 2.

##### Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili sono attribuite, secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.

#### Art. 3.

##### Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente, possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse e può, se necessario, adottare criteri più restrittivi.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di fissare una quota minima del contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.

#### Art. 4.

##### Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT vengono rinnovate annualmente alle imprese che vantano i prescritti requisiti purché le abbiano utilizzate nell'anno precedente secondo le modalità precisate con il decreto dirigenziale previsto al successivo articolo 8.

#### Art. 5.

##### Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, con autocertificazione, nella domanda da presentarsi annualmente, entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.

2. L'assegnazione di autorizzazioni è revocata nel caso l'impresa

abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

#### Art. 6.

##### Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che risultino «non rinnovabili» e' consentito, in favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;

b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;

c) alle societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali;

d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa gia' titolare di autorizzazioni internazionali;

e) nel caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare anche a piu' soggetti purché, nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali.

#### Art. 7.

##### Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

a) diffida;

b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

c) revoca delle autorizzazioni.

2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarita' ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere piu' grave di quella precedente.

4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci puo' disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarita'.

5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

#### Art. 8.

##### Modalita' di applicazione

1. Le modalita' di applicazione del presente regolamento vengono determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'autotrasporto di persone e cose.

2. Nell'attesa dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1, trova applicazione il decreto dirigenziale emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 novembre 1999, n. 521, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

*Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore*

1. *E' abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521.*

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Roma, 2 agosto 2005*

*Il Ministro: Lunardi*

*Visto, il Guardasigilli: Castelli*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005*

*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 64*

**FINE TESTO**